


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE TERZA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****COMUNE DI TIGLIETO****Modifiche allo Statuto.****pag. 2****COMUNE DI VEZZANO LIGURE****Modifiche allo Statuto.****pag. 2****ENTE PARCO DEL BEIGUA****Statuto.****pag. 2**

COMUNE DI TIGLIETO
Provincia di Genova

STATUTO COMUNALE

Modifica allo statuto comunale apportata dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 31.03.2011.

Art. 3 - Funzioni

Dopo il 4° comma, viene aggiunto il seguente 5° comma:

“Il Comune, nei casi previsti dalla legge, promuove la costituzione di una unione di comuni per l'esercizio di una pluralità di servizi”.

Tiglieto, 18.04.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rosalia Corbisiero

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Provincia della Spezia

Modifiche allo Statuto Comunale introdotte con deliberazione C.C. n. 18 del 31.03.2011.

All'articolo 2 comma 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera o):

o) salvaguardia e tutela della natura pubblica della risorsa idrica, ritenendo l'acqua un bene comune e sociale, accessibile a tutti, anche agli indigenti, privo di rilevanza economica universale.

IL SINDACO
Fiorenzo Abruzzo

ENTE PARCO DEL BEIGUA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 54 del 16 ottobre 1997, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio dell'Ente Parco n. 33 del 12.07.2002, n. 38 del 23.07.2007 e n. 14 del 24.03.2011.

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e sede
Articolo 2 – Competenza territoriale
Articolo 3 – Finalità e funzioni
Articolo 4 – Emblema

PARTE II – ORGANI

Articolo 5 – Organi dell'Ente

CAPO I – IL PRESIDENTE

Articolo 6 – Nomina
Articolo 7 – Entrata in carica

- Articolo 8 – Durata in carica e revoca
- Articolo 9 – Incompatibilità
- Articolo 10 – Attribuzioni
- Articolo 11 – Il Vicepresidente
- Articolo 12 – Ufficio presidenza e deleghe

CAPO II – IL CONSIGLIO

- Articolo 13 – Composizione
- Articolo 14 – Nomina, durata in carica, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri
- Articolo 15 – Diritti e doveri
- Articolo 16 – Funzioni
- Articolo 17 – Prima seduta
- Articolo 18 – Convocazione
- Articolo 19 – Numero legale
- Articolo 20 – Sedute
- Articolo 21 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni

CAPO III – LA COMUNITA' DEL PARCO

- Articolo 22 – Composizione
- Articolo 23 – Funzioni e attribuzioni

PARTE III – ORDINAMENTO UFFICI

- Articolo 24 – Direttore del Parco
- Articolo 25 – Personale
- Articolo 26 – Tutela diritti

PARTE IV – PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA

- Articolo 27 – Piano dell'Area Protetta
- Articolo 28 – Piano Pluriennale Socio-Economico
- Articolo 29 – Regolamenti area protetta
- Articolo 30 – Rapporti con organizzazioni e associazioni
- Articolo 31 – Ordinamento finanziario e contabile
- Articolo 32 – Collegio dei Revisori

PARTE V – FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE

- Articolo 33 – Principio di cooperazione
- Articolo 34 – Accordi di programma e conferenze di servizi
- Articolo 35 – Convenzioni

PARTE VI – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- Articolo 36 – Diritto di accesso e concessione benefici economici
- Articolo 37 – Caratteristiche della partecipazione
- Articolo 38 – Consultazione
- Articolo 39 – Istanze e petizioni
- Articolo 40 – Informazione

PARTE VII – APPROVAZIONE, REVISIONE, ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- Articolo 41 – Approvazione e revisione
- Articolo 42 – Entrata in vigore

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1 – L'Ente di gestione del Parco naturale regionale del Beigua, di seguito denominato Ente, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 – L'Ente assume la denominazione di "Parco del Beigua".
- 3 – L'Ente ha sede legale nel Comune di Sassello (Palazzo Gervino).
- 4 – Il Consiglio dell'Ente stabilisce la sede amministrativa e può stabilire sedi operative in locali propri o messi a disposizione dalle Province e dai Comuni sul cui territorio ricade l'area protetta.
- 5 – Il Consiglio dell'Ente può stabilire, altresì, la costituzione di Centri Visite e Punti Informativi nei locali suddetti oppure in altre località idonee alla promozione del Parco.

Articolo 2 – Competenza territoriale

- 1 – L'Ente provvede, nel quadro degli indirizzi della normativa regionale, nazionale e comunitaria dei parchi, alla gestione del Parco naturale regionale del Beigua, come individuato dalle Leggi Regionali 9 aprile 1985 n. 16, 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Finalità e funzioni

- 1 – Le finalità e le funzioni dell'Ente, volte alla tutela attiva ed alla promozione dello sviluppo socio-economico del territorio e delle popolazioni dell'Ente Parco, sono quelle stabilite dagli artt. 1 – comma 2 – e 7 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo l'ordine di priorità ivi indicato.
- 2 – L'Ente ha, inoltre, la finalità di promuovere la più ampia integrazione tra le zone montane e le aree costiere e marine contigue, per favorire uno sviluppo socio-economico equilibrato e complessivo del territorio caratterizzato, come la maggior parte della Regione Liguria, dalla "diretrice Mare-Monti".
- 3 – A tal fine l'Ente potrà promuovere e sostenere l'istituzione di un'Area protetta marina, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, da gestire direttamente a norma del successivo articolo 19 – comma 2 – della stessa legge 394/1991 e del citato articolo 7 – comma 1 – lettera 9) della Legge n. 12/1995.
- 4 – I relativi strumenti di attuazione delle finalità sopra indicate sono il Piano dell'Area Protetta ed il Programma Pluriennale socio-economico.

Articolo 4 – Emblema

- 1 – L'Ente è dotato di un Emblema, elaborato secondo criteri unitari definiti dalla Regione Liguria, che dovrà essere approvato con Deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere della Comunità del Parco.
- 2 – L'utilizzo dell'emblema può essere concesso a terzi, previa deliberazione del Consiglio.
- 3 – Il Consiglio può concedere, in particolare l'uso del nome del Parco e dell'emblema, tramite apposite convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del Parco.

PARTE II – ORGANI

Articolo 5 – Organi dell'Ente

- 1 – Sono organi dell'Ente, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) Il Presidente

b) Il Consiglio

c) La Comunità del Parco.

Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni e svolgono le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi

CAPO I – IL PRESIDENTE

Articolo 6 – Nomina

1 – Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco.

Articolo 7 – Entrata in carica

1 – Il Presidente entra in carica alla data di pubblicazione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 8 – Durata in carica e revoca

- 1 – Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Successivamente alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.
- 2 – Le dimissioni dalla carica di Presidente, indirizzate in forma scritta al Consiglio, sono assunte al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili.
- 3 – La sostituzione del Presidente dimissionario avviene secondo le procedure di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9 – Incompatibilità

1 – Valgono per il Presidente le medesime incompatibilità previste per i Consiglieri stabilite in analogia a quelle per le cariche elettive pubbliche ex articolo 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 – Attribuzioni

1 – Il Presidente dell'Ente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente; può stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto; promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- b) convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 12/1995 e dallo Statuto;
- c) nomina il Vice Presidente di cui al successivo articolo 11;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
- e) impartisce direttive generali al Direttore e vigila sul suo operato;
- f) emana le direttive, sentito il Consiglio, relative al rilascio da parte del Direttore di autorizzazioni, di pareri e nulla osta di competenza dell'Ente Parco;
- g) trasmette in via preliminare gli atti di competenza del Consiglio per i quali sia prevista l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco e/o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) esercita le funzioni amministrative inerenti i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente, ai sensi della Legge Regionale n. 12/1995;
- i) esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente;

- j) adotta i provvedimenti del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione; tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva, che, in caso di negata ratifica o modifica dell'atto presidenziale, deve disporre in merito ai rapporti giuridici eventualmente sorti nel frattempo.

Articolo 11 – Il Vice Presidente

- 1 – Il Presidente, in considerazione del fatto che il Parco Naturale Regionale del Beigua ha una notevole estensione territoriale, ricadendo sul territorio di due province, nomina un Vice Presidente che lo coadiuvi per un miglior coordinamento unitario dell'Ente, alla luce delle funzioni, comportanti responsabilità di alto profilo, che è necessario espletare.
- 2 – Il Vice Presidente affianca, pertanto, il Presidente nella gestione dell'Ente, collaborando con parere consultivo all'espletamento delle sue funzioni ed alla elaborazione di tutti gli atti previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 3 – Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente, in caso di assenza o impedimento.
- 4 – Il Vice Presidente è un componente del Consiglio.
- 5 – Le cause di incompatibilità del Vice Presidente sono identiche a quelle dei Consiglieri.

Articolo 12 – Ufficio presidenza e deleghe

- 1 – Il Presidente, il Vice Presidente ed il Presidente della Comunità del Parco, con l'assistenza del Direttore, costituiscono l'Ufficio di Presidenza che coordina gli indirizzi generali dell'Ente.
- 2 – L'Ufficio di Presidenza convoca periodicamente (almeno due volte all'anno) specifiche riunioni tematiche con i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni facenti parte del Parco, con le Associazioni di categoria degli Agricoltori e con le Associazioni Ambientaliste ed Escursionistiche maggiormente rappresentate a livello regionale.
- 3 – Il Presidente può delegare, altresì, ai diversi componenti del Consiglio le sue funzioni per specifici affari dell'Ente.

CAPO II – IL CONSIGLIO

Articolo 13 – Composizione

- 1 – Il Consiglio dell'Ente è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, esprime una equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali ed è così composto:
 - a) quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali;
 - b) un rappresentante della Regione Liguria.

Articolo 14 – Nomina, durata in carica, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri

- 1 – I componenti del Consiglio sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Essi durano in carica quattro anni.
- 2 – Successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Ente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.
- 3 – In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nella prima seduta dopo la nomina, il Consiglio ne prende atto integrando il nuovo componente nel Consiglio dell'Ente.
- 4 – Non possono ricoprire la carica di Consigliere coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei con-

- fronti dell'Ente, nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni.
- 5 – Le cause di incompatibilità, di cui al comma 4, non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per l'insediamento nel Consiglio dell'Ente.
 - 6 – Le dimissioni da Consigliere, presentate per iscritto al Presidente, sono assunte al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili. Il Presidente le comunica alla Regione Liguria e, nel caso di Consiglieri nominati dalla Comunità del Parco, alla Comunità del Parco medesima, i quali provvedono alla designazione del sostituto per l'emanazione del Decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale. Fino all'entrata in carica del sostituto, rimane in carica il Consigliere dimissionario.
 - 7 – I Consiglieri che senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente per iscritto anche tramite posta elettronica, non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica e non possono essere rinominati nel Consiglio di cui facevano parte.
 - 8 – Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio, lo stesso deve essere rinominato nella sua interezza.

Articolo 15 – Diritti e doveri

- 1 – I Consiglieri hanno il dovere di espletare il loro mandato, partecipando alle sedute del Consiglio e/o alle riunioni indette dal Presidente e dal Vice Presidente.
- 2 – I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
- 3 – I Consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza per tutte le riunioni per le quali venga redatto processo verbale, cui partecipano per espletare il loro mandato, nella misura stabilita di Euro 25,52 lordi a seduta.
- 4 – Il Presidente ha diritto ad una speciale indennità di funzione nella misura stabilita di Euro 1.224,95 lordi mensili.
- 5 – Al Vice Presidente non compete alcuna indennità di funzione ma esclusivamente il gettone di presenza previsto quale componente del Consiglio dell'Ente, come stabilito al precedente comma 3.
- 6 – Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio compete, il rimborso delle spese previsto dalla Legge Regionale 3 gennaio 1978 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi.
- 7 – Le indennità di cui sopra competono a decorrere dalla data d'entrata in carica.

Articolo 16 – Funzioni

- 1 – Al Consiglio competono tutte le funzioni previste dalle leggi e dal presente Statuto.
- 2 – Il Consiglio delibera in merito a tutte le questioni di ordine generale e, in particolare, alle categorie di atti previsti dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3 – Il Consiglio, su proposta del Presidente e demandando al Direttore di disporre per i successivi adempimenti, ha competenza su;
 - statuto dell'Ente;
 - programmi annuali e pluriennali, relazioni programmatiche, piani finanziari, elenchi annuali e pluriennale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piano dell'area protetta, piano pluriennale socio-economico;
 - convenzioni, costituzione e modificazione di forme associative;
 - organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - contrazione di mutui o aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio;

- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza di altri organi o del Direttore;
 - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 4 - Il Consiglio può concedere benefici economici ad Enti, Associazioni ed a privati, previa adozione di apposito Regolamento.

Articolo 17 - Prima seduta

- 1 - La convocazione della prima seduta del nuovo Consiglio è disposta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta dal Presidente del Consiglio nominato, che la presiede.
- 2 - Nella prima riunione, il nuovo Consiglio delibera la presa d'atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente.

Articolo 18 - Convocazione

- 1 - Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
- 2 - Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano tra i presentatori.
- 3 - L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo on line dell'Ente e comunicato ai componenti del Consiglio ed al Presidente della Comunità, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.
- 4 - Gli atti e le proposte di provvedimento relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri, presso la sede dell'Ente almeno nelle 72 ore precedenti la riunione del Consiglio.

Articolo 19 - Numero legale

- 1 - Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti.
- 2 - Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3 - Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
- 4 - Non concorrono a determinare la validità del voto:
 - a) i Consiglieri tenuti per obbligo di legge ad astenersi o a non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
- 5 - Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifico voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
- 6 - I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado (articolo 78 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Articolo 20 – Sedute

- 1 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
- 2 – In caso di assenza o impedimento del Presidente, la seduta è presieduta dal Vice Presidente.
- 3 – Il Consiglio adotta un regolamento per disciplinare il funzionamento degli Organi dell'Ente.

Articolo 21 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni

- 1 – Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
- 2 – Le relative modalità saranno disciplinate dal Regolamento previsto al precedente articolo 20.

CAPO III – LA COMUNITA' DEL PARCO

Articolo 22 – Composizione

- 1 – La Comunità del Parco è così composta:
 - a) dal Presidente della Provincia di Genova o da assessore o consigliere da lui delegato (con delega permanente o temporanea);
 - b) dal Presidente della Provincia di Savona o da assessore o consigliere da lui delegato (con delega permanente o temporanea);
 - c) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, o da assessori o consiglieri da loro delegati (con delega permanente o temporanea);
 - d) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) da un rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova, tra coloro i quali risultino esperti in materie naturalistiche o in materie di pianificazione del paesaggio o storia del territorio e delle culture materiali o turismo sostenibile o sociologia ed economia ambientale
 - f) da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i responsabili delle Direzioni Scolastiche o Istituti Comprensivi che operano nei Comuni del Parco;
 - g) da un rappresentante degli Ambiti Territoriali di Caccia liguri confinanti con l'area naturale protetta, designato di concerto dai Presidenti di tali ATC;
 - h) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - l) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - m) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni delle aziende agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - n) da un rappresentante degli operatori forestali designato di concerto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - o) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni di allevatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - p) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 2 – La Comunità del Parco elegge al proprio interno un Presidente che la convoca e ne presiede le riunioni.
- 3 – Il Presidente della Comunità del Parco resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- 4 – Le modalità dell'elezione del Presidente, così come quelle della designazione dei Rappresentanti

- della Comunità in seno al Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente articolo 20. Nelle more dell'approvazione di tale Regolamento l'elezione del Presidente della Comunità del Parco e dei quattro rappresentanti designati per il Consiglio dell'Ente avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti della Comunità del Parco medesima.
- 5 – In assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal membro più anziano di età.
 - 6 – Al Presidente della Comunità del Parco non spetta alcuna indennità speciale di funzione, ma solo il rimborso delle spese previsto dalla Legge Regionale 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi, per missioni connesse alla sua funzione, escluse le riunioni della Comunità del Parco.
 - 7 – Ai componenti della Comunità del Parco non spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della Comunità stessa, né alcun rimborso spese.
 - 8 – Alle sedute della Comunità del Parco, che sono pubbliche, partecipano senza diritto di voto il Presidente, i Consiglieri ed il Direttore dell'Ente Parco, che provvede alla relativa verbalizzazione.
 - 9 – Il Presidente della Comunità del Parco o suo delegato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
 - 10 – Il funzionamento della Comunità del Parco è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente articolo 20.
 - 11 – La Comunità del Parco può insediarsi non appena risulti individuata la maggioranza dei componenti della medesima Comunità, salve le successive integrazioni.
 - 12 – La Comunità del Parco dura in carica quattro anni.
 - 13 – I Sindaci ed i Presidenti delle Province fanno parte di diritto della Comunità del Parco dal momento della loro proclamazione. In tempo utile per il rinnovo della Comunità del Parco e nel più breve tempo possibile, negli altri casi, l'Ente Parco invita gli Enti e le associazioni interessati ad indicare i propri rappresentanti, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni dalla richiesta.
 - 14 – La mancata indicazione dei propri rappresentanti da parte degli enti e delle associazioni così interpellati entro tale termine è da intendersi come rinuncia ad essere rappresentati in seno alla Comunità, con conseguente riduzione del numero dei componenti di detta Comunità per il relativo mandato.
 - 15 – La designazione tardiva, di cui al precedente comma 12, può essere comunque accolta con voto favorevole della Comunità. In tali casi la Comunità è integrata con il componente designato, il cui mandato cessa alla scadenza dell'organo.
 - 16 – Nel caso in cui debbano pronunciarsi più Enti ed associazioni saranno essi stessi ad individuare, di concerto, i propri rappresentanti. In caso di mancato concerto, la Comunità del Parco con propria decisione provvede alla nomina avuto riguardo alla maggiore rappresentatività degli enti e delle associazioni che si sono espressi in rapporto a quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 23 – Funzioni e attribuzioni

- 1 – La Comunità del Parco:
 - a) concorre all'approvazione dello Statuto con le modalità previste dall'articolo 13 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) collabora alla predisposizione del Piano dell'Area Protetta secondo le procedure di cui all'articolo 18 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni
 - c) elabora e redige il Piano Pluriennale Socio-Economico, anche avvalendosi delle strutture dell'Ente Parco, nel rispetto delle finalità dell'area protetta, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti dal Piano dell'Area Protetta e dai regolamenti vigenti;
 - d) esprime il proprio parere obbligatorio, così come previsto dalla legge regionale n. 12/1995 agli articoli 9, 11, 13
 - sulla nomina del Presidente del Consiglio dell'Ente;
 - sulle variazioni dello Statuto;
 - sul Piano dell'Area Protetta;
 - sul bilancio e sul rendiconto della gestione ;

- sui regolamenti dell'area protetta di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 12/1995;
 - sul regolamento di cui all'articolo 20 del presente Statuto;
 - su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
- 2 – La Comunità esprime il parere sul Piano dell'Area Protetta entro 60 giorni e sugli altri pareri, previsti dal presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti; decorsi inutilmente tali termini, i pareri si intendono favorevoli.
 - 3 – Nella prima adunanza della Comunità del Parco, successiva al rinnovo della Comunità nella sua interezza o alla sostituzione della maggioranza dei componenti, è deliberata la presa d'atto della nomina dei componenti e si provvede all'elezione del Presidente.
 - 4 – Alla scadenza del mandato, la Comunità del Parco si rinnova secondo le modalità previste al precedente articolo 22.
 - 5 – In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza della Comunità. Nella prima seduta dopo la nomina, la Comunità del Parco ne prende atto integrando il nuovo componente nella medesima Comunità del Parco.
 - 6 – Non possono ricoprire la carica di membro della Comunità del Parco coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente, nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni
 - 7 – Le cause di incompatibilità, di cui al comma 6, non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per l'insediamento nella Comunità del Parco.
 - 6 – Le dimissioni da componente della Comunità del Parco, presentate per iscritto al Presidente, sono assunte al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili; successivamente il Presidente provvede alla sostituzione secondo le procedure previste al comma 13 del precedente articolo 22. Fino all'entrata in carica del sostituto, rimane in carica il Consigliere dimissionario.
 - 7 – I componenti della Comunità del Parco hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
 - 8 – La Comunità del Parco è convocata dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Comunità stessa.
 - 9 – Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, la Comunità del Parco può essere convocata, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano tra i presentatori.
 - 10 – L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo on line dell'Ente e comunicato ai componenti della Comunità del Parco, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.
 - 11 – Gli atti e le proposte di provvedimento relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione dei componenti della Comunità del Parco presso la sede dell'Ente almeno nelle 72 ore precedenti la riunione della stessa Comunità del Parco.
 - 12 – La Comunità del Parco si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
 - 13 – La Comunità del Parco assume i propri provvedimenti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 14 – Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
 - 15 – Non concorrono a determinare la validità del voto:
 - a) i componenti tenuti per obbligo di legge ad astenersi o a non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
 - 16 – I componenti della Comunità del Parco devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado (articolo 78 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

PARTE III – ORDINAMENTO UFFICI

Articolo 24 – Direttore del Parco

- 1 – Il Direttore ha qualifica di dirigente ed è assunto nell'organico dell'Ente con le modalità di accesso e con lo stato giuridico ed economico previsto dall'art. 50 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 – Al Direttore è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3 – In particolare il Direttore:
 - a) propone al Presidente argomenti e deliberazioni da sottoporre al Consiglio in base agli indirizzi dell'Ente;
 - b) assume i provvedimenti esecutivi relativi alle deliberazioni del Consiglio, all'attuazione del programma di attività ed interventi, disponendo sulle relative spese, sui contratti, sugli incarichi, sulle convenzioni e sulle eventuali consulenze professionali, in base alle indicazioni del Consiglio;
 - c) esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio;
 - d) dirige tutta l'attività dell'Ente e partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali, provvedendo alla relativa verbalizzazione; in caso di sua assenza o impedimento le sedute sono verbalizzate dal componente dell'Organo Collegiale più giovane;
 - e) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
 - f) sovrintende allo svolgimento dei compiti dei dipendenti dell'Ente, degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
 - g) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Presidente e dal Consiglio dell'Ente e provvede, anche tramite i funzionari dell'Ente, all'istruttoria preliminare;
 - h) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
 - i) esprime pareri, elabora programmi e formula proposte agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
 - j) provvede alla gestione amministrativa del personale;
 - k) solleva contestazioni ed addebiti, adotta le sanzioni del richiamo verbale e scritto e propone al Consiglio dell'Ente l'avvio di procedure disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui al successivo articolo 25 – ultimo comma;
 - l) svolge le funzioni sopradescritte in conformità con le linee di indirizzo stabilite dagli Organi dell'Ente e riferisce sistematicamente agli Organi stessi sull'andamento organizzativo dell'Ente;
 - m) è responsabile della gestione corrente, del raggiungimento dei risultati, della gestione del bilancio e di tutti gli atti prodotti all'interno dell'Ente;
 - n) rilascia le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta di competenza dell'Ente.

Articolo 25 – Personale

- 1 – Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente può avvalersi di personale proprio cui va applicato lo stato giuridico previsto per il personale regionale, con relativa iscrizione all'INPDAP ed al Servizio Sanitario Nazionale.
- 2 – In alternativa l'Ente può avvalersi, a tempo parziale e previa apposita convenzione, di personale delle Province e dei Comuni interessati.
- 3 – Per lo svolgimento delle attività di promozione, di informazione e di sorveglianza di cui all'articolo 7 – comma 1 – lettera i) ed all'articolo 32 della Legge Regionale n. 12/1995, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati.
- 4 – La pianta organica dell'Ente è approvata dal Consiglio previo parere della Comunità del Parco; la spesa complessiva del personale non potrà comunque superare quella della pianta organica tipo come prevista nella tabella allegata alla legge regionale n. 12/1995, salvo le eventuali modifiche

- intervenute per successive disposizioni di legge. Ulteriori modifiche alla pianta organica che comportino aumento della spesa sono approvate dal Consiglio e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale.
- 5 – Il Consiglio deciderà, inoltre, l'organizzazione delle strutture e l'individuazione dei profili professionali, necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali; la copertura dei posti in organico dovrà essere fatta, in sede di prima attuazione, con le modalità previste dall'articolo 49 – comma 5 – della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - 6 – Per quanto riguarda la struttura, le funzioni, i compiti e la disciplina del personale, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che sarà adottato dal Consiglio, dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 26 – Tutela diritti

- 1 – L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

PARTE IV – PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Articolo 27 – Piano dell'Area Protetta

- 1 – La Comunità ed il Consiglio, congiuntamente, predispongono le linee di indirizzo e lo studio preliminare del Piano dell'Area Protetta, previsto dall'articolo 17 della Legge Regionale n. 12/1995, da sottoporre agli Enti Locali interessati, alle Parti Sociali, alle Associazioni di Categoria, alle Organizzazioni di cittadini residenti nelle aree interessate, tramite apposite conferenze pubbliche che saranno indette a cura del Presidente e del Direttore, i quali dovranno provvedere alla massima diffusione e pubblicazione delle conferenze medesime.
- 2 – Dopo aver acquisito i pareri e le eventuali osservazioni e proposte di integrazione da parte dei suddetti Enti o Associazioni, nonché di singoli cittadini, il Consiglio predispose la stesura della proposta definitiva del Piano da sottoporre al parere obbligatorio della Comunità del Parco, da esprimere entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso da parte del Presidente.
- 3 – Il Piano dell'Area Protetta viene adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco.
- 4 – L'approvazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Piano hanno luogo con le modalità prescritte dall'articolo 18 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5 – Il Piano può prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta.
- 6 – Le revisioni e gli aggiornamenti del Piano devono avvenire a norma dell'articolo 18 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 28 – Piano Pluriennale Socio-Economico

- 1 – Ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Pluriennale Socio-Economico è elaborato e redatto dalla Comunità del Parco, anche avvalendosi delle strutture dell'Ente Parco, nel rispetto delle finalità dell'area protetta, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti dal Piano dell'Area Protetta e dai regolamenti vigenti.
- 2 – Il Consiglio dell'Ente Parco adotta il piano pluriennale socio-economico che è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 29 – Regolamenti area protetta

- 1 – L'Ente può adottare Regolamenti, ai sensi dell'articolo 25 – commi 1 e 2 – della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazione del Consiglio, sentita la Comunità del Parco ai sensi del precitato articolo 23.

Articolo 30 – Rapporti con organizzazioni e associazioni

- 1 – Ai sensi dell'articolo 13 – comma 3 – della Legge Regionale n. 12/1995 si stabilisce che il Presidente mantenga stretti rapporti di collaborazione e reciproca informazione con le Organizzazioni ed Associazioni di abitanti e agricoltori locali.
- 2 – L'impiego degli stessi nelle attività gestionali onerose avverrà ai sensi dell'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Articolo 31 – Ordinamento finanziario e contabile

- 1 – L'Ente adotta apposito Regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la contabilità dell'Ente ed il Servizio di Tesoreria.
- 2 – L'Ente adotta, inoltre, uno specifico Regolamento per la disciplina dei contratti nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

Articolo 32 – Collegio dei Revisori

- 1 – Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi indicate.

PARTE V – FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Articolo 33 – Principio di cooperazione

- 1 – L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 34 – Accordi di programma e conferenze di servizi

- 1 – Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici, il Presidente, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Ente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento predetti, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2 – Al tal fine il Presidente può partecipare a conferenze di servizi tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione d'intenti del Consiglio dell'Ente.
- 3 – Si applicano in materia i principi introdotti dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 35 – Convenzioni

- 1 – Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con: Comuni, Province e A.S.L., Regione o con altri soggetti pubblici o privati.
- 2 – La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina la funzione o il servizio da espletare, tempi, modi, i soggetti partecipanti, le procedure e finanziamenti per la realizzazione dell'oggetto della convenzione.
- 3 – La convenzione preparata e definita mediante opportune procedure che coinvolgano le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ente.

PARTE VI – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 36 – Diritto di accesso e concessione benefici economici

- 1 – Il Consiglio disciplina con appositi Regolamenti l'accesso ai documenti e la concessione di benefici economici, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 37 – Caratteristiche della partecipazione

- 1 – L'Ente valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione, in attuazione del principio costituzionale della sovranità popolare.
- 2 – La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme del Regolamento.
- 3 – Tali norme si ispirano al criterio fondamentale che identifica l'Ente nel cittadino e viceversa, per cui quest'ultimo partecipa con queste forme alla vita dell'Ente, assumendo gli oneri che detta partecipazione impone e le responsabilità conseguenti ove il suo comportamento aggravi l'azione amministrativa.

Articolo 38 – Consultazione

- 1 – L'Ente promuove e favorisce forme di consultazione popolare, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, attuate per il tramite dell'assemblea dei cittadini, di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

Articolo 39 – Istanze e petizioni

- 1 – Singoli cittadini, nonché gruppi ed organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 – Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, anche quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, indicando in tale caso la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze dell'Ente Parco e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.
- 3 – Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il Presidente o il Direttore, secondo le rispettive competenze, comunicano la posizione dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
- 4 – La posizione dell'amministrazione deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimenti ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

Articolo 40 – Informazione

- 1 – L'Ente, ai sensi delle normative vigenti in materia e sulla base di specifico Regolamento, gestisce un Albo on line, collocato all'interno del proprio sito informatico istituzionale, riservato agli atti ed ai provvedimenti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. In ogni caso, presso la sede dell'Ente Parco è indivi-

duato un apposito spazio fisico (definito "bacheca") dove sono affissi sia i documenti di cui si ritiene opportuno dare notizia, sia gli atti trasmessi da soggetti esterni all'Ente Parco (enti locali, associazioni, ecc.), secondo le modalità stabilite dallo specifico Regolamento di cui al precedente comma 1.

- 2 – La responsabilità delle pubblicazioni fa capo alla figura individuata nello specifico Regolamento sull'Albo on line.
- 3 – L'Ente informa la collettività in merito alla propria organizzazione ed attività.
- 4 – Il Direttore cura il tempestivo invio alle Province ed ai Comuni interessati dell'elenco delle Deliberazioni di volta in volta adottate dal Consiglio.

PARTE VII – APPROVAZIONE, REVISIONE, ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Articolo 41 – Approvazione e revisione

- 1 – L'approvazione e la revisione totale o parziale del presente Statuto viene fatta ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 – La richiesta di revisione totale o parziale dovrà essere presentata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 3 – La Deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla Deliberazione di un nuovo Statuto.
- 4 – Le modifiche statutarie debbono essere approvate da almeno quattro Consiglieri in carica.

Articolo 42 – Entrata in vigore

- 1 – Il presente Statuto entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L.